Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 70° — **ROMA - Mercoledì, 1° maggio 1929 - ANNO VII** — **Numero 102**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1236.

REGIO DECRETO 6 settembre 1928, n. 3509.

Revoca dei Regi decreti relativi alla fusione delle Casse di risparmio di Mondavio e di San Lorenzo in Campo con quella di Pergola, e fusione di tutte e tre le predette Casse con quella di Pesaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e 29 dicembre 1927, n. 2587, sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Veduti i Regi decreti 4 settembre 1927, n. 1816, e 16 settembre 1927, n. 1973, con i quali le Casse di risparmio di Mondavio e di San Lorenzo in Campo vennero rispettivamente fuse con la Cassa di risparmio di Pergola;

Considerata l'opportunità di non mantenere l'autonomia della Cassa di risparmio di Pergola;

Visto che al 30 giugno 1926 la Cassa di risparmio di Pergola aveva raccolto depositi per un ammontare inferiore a dieci milioni di lire;

Veduto il verbale di accertamento delle attività e delle passività della Cassa di risparmio di Pergola redatto in data 4 agosto 1928 dai rappresentanti della Cassa medesima e dai rappresentanti della Cassa di risparmio di Pesaro; verbale comprensivo delle attività e delle passività delle cessate Casse di risparmio di Mondavio e di San Lorenzo in Campo;

Udito il parere dell'Istituto di emissione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Regi decreti 4 settembre 1927, n. 1816, e 16 settembre 1927, n. 1973, con i quali venne, rispettivamente, disposta la fusione delle Casse di risparmio di Mondavio e di San Lorenzo in Campo con quella di Pergola, sono revocati.

Le Casse di risparmio di Pergola, di Mondavio e di San Lorenzo in Campo sono fuse con la Cassa di risparmio di Pesaro, che diviene cessionaria di tutti i diritti e delle azioni di qualsiasi genere, nessuna eccettuata, giudiziaria e non, e di tutte le proprietà immobiliari e mobiliari, titoli e crediti e di quant'altro di spettanza delle Casse di risparmio di Pergola, di Mondavio e di San Lorenzo in Campo, assu-

mendone tutte le obbligazioni passive, con l'impegno di soddisfarle nel loro importo integrale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 223. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1237.

REGIO DECRETO 25 marzo 1929, n. 562.

Riunione dei comuni di Camastra e Naro nell'unico comune di Naro e rettifica del confine fra questo Comune e quello di Canicattì.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Camastra e di Naro sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Naro ».

Art. 2.

Il territorio del comune di Naro, compreso nelle piante planimetriche predisposte dall'Ufficio tecnico catastale di Agrigento, è aggregato al comune di Canicattì.

Tali piante, vidimate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, faranno parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

I terreni allibrati al catasto di Canicattì, situati a mezzogiorno del territorio compreso nelle piante richiamate nell'articolo precedente, fanno parte della circoscrizione del comune di Naro.

Art. 4.

Il prefetto di Agrigento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, determinerà, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, le condizioni della riunione dei comuni di Camastra e di Naro, e provvederà altresì, in dipendenza delle modificazioni di circoscrizione disposte con gli articoli 2 e 3 del presente decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Naro e quello di Canicattì.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 187. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1238.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. 577.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Arizzano Inferiore, Trovaso e Zoverallo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2076, col quale i comuni di Arizzano Inferiore, Trovaso e Zoverallo sono stati soppressi, ed i rispettivi territori aggregati a quello di Intra;

Vista la deliberazione del podestà di Intra, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Arizzano Inferiore, Trovaso e Zoverallo;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, ed 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Arizzano Inferiore, Trovaso e Zoverallo sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 202. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1239.

REGIO DECRETO 25 marzo 1929, n. 563.

Riunione dei comuni di Arosio, eccettuata la frazione Bigoncio, e di Carugo in un unico Comune denominato « Carugo con Arosio » con sede del capoluogo a Carugo, e riunione dei comuni di Cremnago, Inverigo, Romanò-Brianza e Villa Romanò, nonchè della frazione Bigoncio suddetta, in un unico Comune denominato « Inverigo » con sede municipale nella frazione Bigoncio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Arosio, eccettuata la frazione Bigoncio, e di Carugo sono riuniti in unico Comune denominato « Carugo con Arosio » con sede del capoluogo a Carugo.

I comuni di Cremnago, Inverigo, Romanò-Brianza e Villa Romanò nonchè la frazione Bigoncio anzidetta, delimitata in conformità della pianta planimetrica vistata il 7 settembre 1928 dall'ingegnere capo del Genio civile di Como, sono riuniti in unico Comune denominato « Inverigo » con sede municipale nella frazione Bigoncio.

La pianta topografica su richiamata, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provvedere alla determinazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, delle condizioni della unione dei Comuni richiamati nell'articolo precedente, nonchè al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Carugo con Arosio e di Inverigo in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 188. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1240**.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1929, n. **578**.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Melezet e Millaures.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 giugno 1927, n. 1140, col quale i comuni di Melezet e Millaures sono stati soppressi, ed i rispettivi territori aggregati a quello di Bardonecchia;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Bardonecchia, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Melezet e Millaures;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, ed 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Melezet e Millaures sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 203. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1241**.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. **581**.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Santo Stefano e di Marzi, ed estensione della giurisdizione dell'ufficio di conciliazione di Parenti, oltre che sul territorio dell'ex Comune omonimo, anche sulle contrade Saliano, Melobuono, Rizzuti, Cicchelli, Acqualatiglia, e sul territorio delimitato dai torrenti Merone e Cannavina, fino alla loro confluenza col Savuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 gennaio 1928, n. 87, con il quale i comuni di Mangone, Parenti, Santo Stefano e Marzi sono stati soppressi, ed i rispettivi territori aggregati a quello di Rogliano;

Vista la deliberazione del podestà di Rogliano, rivolta ad ottenere la conservazione degli uffici di conciliazione nelle frazioni Parenti e Mangone, con giurisdizione il primo, oltre che sul territorio dell'ex Comune, anche sulle contrade Saliano, Melobuono, Rizzuti, Cicchelli, Acqualatiglia, e sul territorio delimitato dai torrenti Merone e Cannavina, fino alla loro confluenza col Savuto, ed il secondo con giurisdizione sul territorio dell'ex comune Mangone; nonchè la soppressione degli uffici di conciliazione di Santo Stefano e di Marzi, estendendo la giurisdizione del capoluogo sul territorio non sottoposto alla giurisdizione degli uffici di Parenti e di Mangone;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, ed 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conservato l'ufficio di conciliazione di Mangone, con giurisdizione sul territorio dell'ex Comune.

E' conservato l'ufficio di conciliazione di Parenti, la cui giurisdizione verrà estesa, oltre che sul territorio dell'ex Comune omonimo, anche sulle contrade Saliano, Melobuono, Rizzuti, Cicchelli, Acqualatiglia, e sul territorio delimitato dai torrenti Merone e Cannavina, fino alla loro confluenza col Savuto.

Sono soppressi gli uffici di conciliazione di Santo Stefano e di Marzi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 206. — Ferzi.

Numero di pubblicazione **1242.**

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. **579.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Romano, Scarmagno e Mercenasco ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Strambino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1080, col quale i comuni di Romano, Scarmagno, Mercenasco e Strambino venivano riuniti in un solo Comune denominato Strambino Romano;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune, con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Strambino Romano funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, ed 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Romano, Scarmagno e Mercenasco sono soppressi, e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Strambino è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Strambino Romano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 204. — Ferzi.

Numero di pubblicazione **1243.**

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. **580.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di San Bernardino, Santa Maria della Croce e Ombriano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 aprile 1928, n. 951, col quale i comuni di San Bernardino, Santa Maria della Croce e Ombriano sono stati soppressi, ed i rispettivi territori aggregati a quello di Crema;

Vista la deliberazione del podestà di Crema, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di San Bernardino, Santa Maria della Croce e Ombriano;

Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Brescia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, ed 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di San Bernardino, Santa Maria della Croce e Ombriano sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 205. — Ferzi.

Numero di pubblicazione **1244.**

REGIO DECRETO 14 gennaio 1929, n. **533.**

Aumento del contributo scolastico del comune di Ricaldone.

N. 533. R. decreto 14 gennaio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Ricaldone, della provincia di Alessandria, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 3789.55 col R. decreto 21 gennaio 1915, n. 721, viene elevato a L. 4589.55 a decorrere dal 16 settembre 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1929 - *Anno VII*

REGIO DECRETO 18 marzo 1929.

Uso facoltativo della divisa nelle cerimonie ufficiali e pubbliche funzioni da parte del rettore, dei membri del Senato accademico e dei professori di ruolo della libera Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' data facoltà al rettore, ai membri del Senato accademico ed ai professori di ruolo della libera Università cattolica del Sacro Cuore di Milano di far uso nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni della divisa descritta nelle

annesse norme (allegato A), da vistarsi, d'ordine Nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1929 - Anno VII
Registro n. 7, foglio n. 344.

ALLEGATO *A*.

Descrizione della divisa del rettore, dei membri del Senato accademico e dei professori di ruolo della libera Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Toga: di stoffa nera, accrespata alle spalle all'attacco delle maniche, con mantello di pelo bianco, uso ermellino. Maniche allargate in basso con mostra rivoltata di raso bianco per i professori della Facoltà di lettere e filosofia, e di raso bleu per i professori della Facoltà di giurisprudenza e della Scuola di scienze politiche, economiche e sociali. Per il rettore la mantellina sarà di pelo di colore marrone e il rettore avrà anche una filettatura di pelo alle maniche. Il rettore inoltre porterà il sigillo dell'Università attaccato ad una collana d'oro.

Tocco: di seta nera, piatto, quadrato e a quattro punte, con un filetto d'oro per il rettore e di argento per i presidi.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

(2219)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1929.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Pescara.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del barone Vincenzo Galli Zugaro a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Pescara;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del barone Vincenzo Galli Zugaro a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Pescara.

Roma, addì 22 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2195)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1929.

Riconoscimento del Fascio di Maresca (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 27 febbraio 1929-VII, con la quale il segretario del Fascio di Maresca (Pistoia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Maresca (Pistoia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1929 - Anno VII
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 324.

(2187)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1929.

Riconoscimento del Fascio di Riccione (Forlì) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 6 febbraio 1929-VII, con la quale il segretario del Fascio di Riccione (Forlì) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Riccione (Forlì) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere

lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1929 - Anno VII
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 317.

(2188)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1929.

Riconoscimento del Fascio di Casenuove (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 20 febbraio 1929-VII, con la quale il segretario del Fascio di Casenuove (Pistoia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Casenuove (Pistoia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1929 - Anno VII
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 320.

(2190)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1929.

Riconoscimento del Fascio di Bonelle (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 22 febbraio 1929-VII, con la quale il segretario del Fascio di Bonelle (Pistoia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Bonelle (Pistoia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1929 - Anno VII
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 322.

(2192)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1929.

Riconoscimento del Fascio di Latignano (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 12 febbraio 1929-VII, con la quale il segretario del Fascio di Latignano (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Latignano (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in

generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1929 - Anno VII
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 323.

(2194)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1929.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Fiume.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Carlo Ognibene a presidente della dipendente Federazione provinciale di Fiume;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Carlo Ognibene a presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Fiume.

Roma, addì 22 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2196)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1929.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. conte Guido Riccardo Candiani a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Torino;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. conte Guido Riccardo Candiani a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Torino.

Roma, addì 22 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2197)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1929.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Tommaso Bersano a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Torino;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Tommaso Bersano a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Torino.

Roma, addì 22 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2198)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1929.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Savona.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. cav. Davide Vignolo a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Savona;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. cav. Davide Vignolo a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Savona.

Roma, addì 22 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2199)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Novara.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'ing. Carlo Prato Previde a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Novara;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'ing. Carlo Prato Previde a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Novara.

Roma, addì 22 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2200)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Cosenza.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Ciro Zuccaro a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Cosenza;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Ciro Zuccaro a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Cosenza.

Roma, addì 22 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2201)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Savona.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. dott. Antonio Anfossi a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Savona;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. dott. Antonio Anfossi a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Savona.

Roma, addì 22 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2202)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Pescara.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. avv. Manlio Pardi a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Pescara;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del comm. avv. Manlio Pardi a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Pescara.

Roma, addì 22 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2203)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Savona.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Franco Malingri di Bagnolo a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Savona;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Franco Malingri di Bagnolo a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Savona.

Roma, addì 22 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2204)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Lecce.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'on. comm. avv. Paolo Tamborino a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Lecce;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'on. comm. avv. Paolo Tamborino a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Lecce.

Roma, addì 22 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2205)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1929.
Norme per gli esami di ammissione a classi di scuole secondarie di avviamento al lavoro e per gli esami di idoneità dei maestri elementari a posti di insegnante di cultura generale nelle scuole medesime.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 16 della legge 7 gennaio 1929, n. 8;

Decreta:

CAPO I.

Norme per gli esami di ammissione di alunni a classi di scuole secondarie di avviamento al lavoro.

Art. 1.

L'esame che gli alunni dei corsi secondari annuali o biennali di avviamento al lavoro, devono superare, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, per essere ammessi alla classe immediatamente superiore di una scuola secondaria di avviamento al lavoro, si svolgerà in un'unica sessione da effettuarsi presso la scuola stessa entro la prima quindicina di ottobre, e comprenderà:

1° *per l'ammissione alla seconda classe*: una prova scritta di lingua italiana e una orale di lingua italiana, storia e geografia, una orale di matematica, una orale di lingua straniera e una grafica di disegno, sui programmi vigenti nella prima classe della scuola secondaria di avviamento al lavoro;

2° *per l'ammissione alla terza classe d'indirizzo specializzato*:

a) una prova scritta di lingua italiana, una orale di lingua italiana, storia e geografia, una grafica di disegno, una orale di matematica, una orale di elementi di scienze e una orale di lingua straniera, se l'ammissione sia domandata per la terza classe industriale;

b) una prova scritta di lingua italiana, una orale di lingua italiana, storia e geografia, una orale di matematica, una orale di elementi di scienze e una orale di lingua straniera, se l'ammissione sia domandata per la terza classe agraria;

c) una prova scritta e una orale di lingua italiana, una orale di storia e geografia, una orale di matematica e una orale di lingua straniera, se l'ammissione sia domandata per la terza classe commerciale.

Le prove di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* verteranno sui programmi della seconda classe della scuola secondaria di avviamento al lavoro.

Art. 2.

La Commissione per gli esami di ammissione, di cui al precedente articolo, è composta del direttore della scuola o di un suo delegato, che la presiede, e degli insegnanti delle materie, sulle quali verte l'esame.

Art. 3.

L'esame previsto dall'art. 6 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, per l'ammissione alla prima classe, delle scuole e dei corsi secondari di avviamento al lavoro, di coloro che siano sforniti dell'attestato di promozione dalla quinta classe elementare, ma che abbiano compiuto i 10 anni di età, consisterà nelle seguenti prove:

a) scrittura sotto dettato di un breve e facile brano di autore moderno;

b) saggio di composizione su argomenti riguardanti la vita dei fanciulli;

c) lettura di un passo scelto dalla Commissione ed esposizione orale del passo medesimo, con opportuni richiami alle principali nozioni grammaticali;

d) una prova orale su nozioni fondamentali di storia e geografia;

e) esercizi di aritmetica alla lavagna sul programma delle classi elementari.

Art. 4.

L'esame, che gli allievi della settima e ottava classe dei corsi integrativi di avviamento professionale devono superare, a' sensi del comma 4° dell'art. 7 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, per essere rispettivamente ammessi al secondo ed al terzo anno delle scuole secondarie di avviamento al lavoro, verterà sulle stesse prove di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 1 del presente decreto.

CAPO II.

Norme per gli esami di ammissione alla 4ª classe di istituto tecnico inferiore o di istituto magistrale, degli alunni licenziati dalle scuole secondarie di avviamento al lavoro.

Art. 5.

L'esame di lingua italiana e di lingua latina, che gli alunni licenziati dalle scuole secondarie di avviamento al lavoro devono superare, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, per poter accedere alla quarta classe del corso inferiore dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale, consisterà, rispettivamente per ciascuna materia, in una prova scritta e in una prova orale, secondo il programma seguente:

LINGUA ITALIANA.

Prova scritta. — Relazione sopra un argomento della vita reale, che il candidato possa conoscere da vicino (durata: 4 ore).

Prova orale:

1. Il candidato dovrà mostrare di aver letto le seguenti opere o scelte di opere, esponendo, con chiarezza e in forma corretta, il contenuto di parti o di episodi di esse, indidati dalla Commissione;

Omero: Iliade e Odissea (larga scelta di episodi).
Virgilio: Eneide (Tre libri).
Dante: Divina Commedia (Episodi scelti).
Ariosto: Orlando Furioso (Tre canti).

2. Lettura e commento da un'antologia di prosatori e poeti italiani del secolo XIX.

3. Analisi sintattica di proposizioni e periodi.

4. Recitazione a memoria di qualche brano di poesia o di prosa di grande valore artistico.

LINGUA LATINA.

Prova scritta. — Versione dal latino di un facile brano, di prosatore latino, di contenuto narrativo, con senso compiuto.

E' concesso soltanto l'uso del vocabolario (durata: 4 ore).

Prova orale:

1. Esposizione del contenuto e traduzione di facili passi di Cornelio Nipote, Cesare e Eutropio, che illustrino grandi figure della storia greca e romana, e alcune delle principali istituzioni militari civili e religiose.

2. Esposizione del contenuto e traduzione di facili passi tolti dalle « Lettere » di Cicerone, che contengano notizie sulla vita privata dei Romani.

3. Traduzione di qualche facile elegia di Tibullo e qualche passo della « Metamorfosi » di Ovidio, contenente l'intero racconto di un mito.

Art. 6.

La Commissione per l'esame, di cui al precedente articolo, è composta del preside dell'istituto o di un suo delegato, che la presiede, e di due professori di lingua italiana e latina, storia e geografia dell'istituto, scelti dal preside.

Per lo svolgimento del suddetto esame si applicano le norme comuni concernenti gli esami di idoneità negli istituti medi di istruzione.

CAPO III.

Norme per gli esami di idoneità dei maestri elementari all'insegnamento di materie di cultura generale nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento al lavoro.

Art. 7.

Gli esami per le materie di cultura generale nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento al lavoro, al cui insegnamento possono essere chiamati i maestri elementari, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1° dell'art. 9 della legge citata, sono raggruppati come appresso:

1° Lingua italiana, storia e geografia, coltura fascista;
2° Matematica, elementi di scienze ed igiene;
3° Lingua straniera;
4° Disegno e calligrafia.

Gli esami saranno indetti con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 8.

Gli aspiranti sono tenuti al pagamento di una tassa di L. 50 da versarsi agli uffici del registro e bollo.

La domanda di ammissione deve essere diretta al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione tecnica) e pervenire entro il termine stabilito dal bando; deve essere redatta su carta da bollo da L. 3 e contenere, in modo chiaro e leggibile, l'indicazione del nome, cognome, paternità, residenza e indirizzo dell'istante.

Art. 9.

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere uniti i seguenti documenti:

a) diploma di abilitazione all'insegnamento elementare (in originale o in copia autentica) conseguito da non meno di 10 anni alla data di pubblicazione del bando di concorso. Nel caso di smarrimento o distruzione del diploma, questo può essere sostituito da un certificato del Ministero o del capo dell'istituto presso il quale fu conseguito;

b) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento del diploma se non risultino dal diploma stesso;

c) certificato del provveditore agli studi o del podestà a seconda che l'aspirante sia iscritto nei ruoli dell'Amministrazione scolastica regionale o dipenda da un Comune che conservi l'amministrazione delle proprie scuole, attestante l'età del candidato, la carriera didattica da lui percorsa e la qualifica ottenuta in ciascun anno di insegnamento di ruolo;

d) documento dal quale risulti che il concorrente ha ottemperato alle leggi sul reclutamento;

e) stato di famiglia, se il concorrente sia coniugato con prole;

f) ricevuta del pagamento della tassa, di cui al precedente art. 8;

g) elenco in carta libera, firmato dal concorrente, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati per il concorso.

Ai documenti suindicati il concorrente può unire tutti gli altri titoli, certificati, pubblicazioni a stampa e lavori che ritenga di presentare nel suo interesse.

Il concorrente può inoltre documentare di essere ex combattente (avere, cioè, appartenuto a reparti di combattimento); di essere stato ferito in combattimento; di essere invalido di guerra; di essere insignito di medaglia al valore o di altra distinzione speciale di merito di guerra.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito della regolare condotta civile, politica e militare del concorrente, con tutti i mezzi a sua disposizione, e di escludere, in conseguenza, a suo giudizio insindacabile, i concorrenti che non ritenga forniti di tale requisito. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'esclusione può essere pronunciata anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore.

L'esclusione dal concorso è disposta con decreto del Ministro.

Art. 10.

Nella domanda l'istante deve indicare per quale dei gruppi di insegnamenti elencati nell'art. 7 del presente decreto chiede di essere ammesso all'esame, nonchè la sede presso la quale preferisca di sostenere possibilmente la prova scritta o grafica.

Art. 11.

L'esame sulla regolarità formale della domanda e di tutti i documenti è fatta dal Ministero della pubblica istruzione.

Se qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero lo rinvia all'interessato con lettera raccomandata e con invito a regolarizzarlo entro un termine non superiore a 15 giorni. Tale termine, che è perentorio, decorre dal giorno in cui all'interessato perviene il relativo invito.

Sono esclusi dagli esami gli istanti, che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano regolarizzato e restituito, entro il termine assegnato, i documenti di cui al secondo comma del presente articolo.

Ai candidati, i cui documenti sono stati riscontrati regolari, è dato avviso per telegramma o per lettera raccomandata, della sede e del giorno nel quale si inizia la prova di esame.

Il candidato, che non si presenta nei giorni fissati per le prove scritte, è considerato come rinunciatario al concorso.

Per essere ammesso a sostenere le singole prove, il concorrente deve, a richiesta della Commissione esaminatrice, o della Commissione di vigilanza, di cui ai successivi articoli 13 e 16, esibire il libretto o la tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica Amministrazione governativa, muniti di fotografia, oppure la carta di identità, di cui all'art. 159 della legge di pubblica sicurezza (testo unico 6 novembre 1926, n. 1848).

L'ordine con cui i concorrenti sono chiamati alle prove orali è stabilito dalla Commissione esaminatrice. Perde il diritto alle prove di esame il concorrente che non si trovi presente quando giunge il suo turno. Tuttavia per gravi e documentati motivi riconosciuti dalla Commissione, questa, finchè sia riunita, può consentire un breve rinvio per la presentazione del candidato alla prova orale.

L'accertamento di un motivo di esclusione, dopo l'inizio e il compimento dell'esame anche se sia intervenuto il decreto Ministeriale di approvazione della graduatoria, produce l'annullamento delle prove nei soli riguardi del candidato erroneamente ammesso, senza che l'interessato abbia il diritto ad alcun rimborso di spese o indennizzo.

Art. 12.

Il provvedimento del Ministro, con cui è negata l'ammissione, ai termini dell'art. 9, ovvero è pronunciato l'annullamento delle prove ai sensi dell'articolo precedente, è definitivo.

Art. 13.

Le Commissioni, una per ciascuno dei gruppi di esame stabiliti dall'art. 7 del presente decreto, siederanno presso il Ministero della pubblica istruzione e saranno composte di tre o cinque membri, in relazione al numero dei candidati.

I membri delle Commissioni saranno nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Le Commissioni esaminatrici sono retribuite ai sensi degli articoli 1 e 4 del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 834, (convertito in legge con la legge 25 giugno 1925, n. 1167) e degli articoli 47 e 48 del R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480.

Art. 14.

Gli esami comprendono:

1° una prova scritta ed una prova orale per ciascun gruppo delle materie di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 7 del presente decreto:

2° una prova grafica ed una orale per le materie di cui al n. 4 del predetto articolo.

Per la prova scritta e la prova grafica sono assegnate ai concorrenti otto ore.

La prova orale consiste in una lezione ed in un colloquio della durata complessiva di almeno un'ora.

Il tema della lezione è assegnato dalla Commissione esaminatrice al candidato il giorno precedente, e verte su argomenti dei programmi per le scuole secondarie di avviamento al lavoro, approvati con la legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8. La lezione deve essere adatta agli alunni delle scuole stesse, e, a giudizio della Commissione, può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti o esercizi pratici.

Il colloquio è diretto ad accertare la coltura del candidato nelle materie del gruppo prescelto, con speciale riguardo ai programmi anzidetti.

Art. 15.

Le prove scritte e grafiche degli esami hanno luogo nelle sedi di Regi istituti di istruzione tecnica stabilite nel bando, le prove orali avranno luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministero della pubblica istruzione distribuisce i candidati fra le varie sedi seguendo, possibilmente, l'indicazione che gli interessati abbiano fatta nelle domande di ammissione.

I temi per le prove scritte e grafiche, unici per tutte le sedi, sono in ogni sede d'esame, inviati dal Ministero, in busta chiusa e suggellata, al presidente della Commissione di vigilanza, di cui al successivo articolo.

Art. 16.

Presso ciascuna delle sedi di esame scritto e grafico è costituita una Commissione di vigilanza, nominata dal Ministro.

La Commissione di vigilanza dispone quanto è necessario per garantire la sincerità delle prove e la legalità delle operazioni di esame. Sono esclusi i candidati che contravvengono alle disposizioni date.

Ai componenti le Commissioni di vigilanza è corrisposta la diaria, di cui all'art. 53 del R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480.

Art. 17.

Tanto la minuta della prova scritta, quanto la buona copia, e, in genere, ogni elaborazione grafica, deve essere fatta su carta munita del bollo di ufficio dell'istituto sede di esame.

Art. 18.

Compiuto il proprio lavoro ciascun candidato, senza apporvi la firma nè altro contrassegno, lo chiude entro una busta, unitamente ad un'altra di minor formato, debitamente chiusa e contenente una scheda con la indicazione del suo nome, cognome e paternità. Egli consegna la busta al presidente o ad altro membro presente della Commissione di vigilanza, il quale vi appone immediatamente la propria firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna.

Tutte le buste sono poi raccolte in un piego insieme col verbale della prova, nel quale devono essere nominativamente indicati i candidati che non si sono presentati alla prova stessa o che ne sono stati esclusi durante lo svolgimento.

Il piego è trasmesso raccomandato al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione tecnica).

Art. 19.

Le Commissioni esaminatrici dispongono di 100 punti per le prove di esame e per la valutazione dei titoli.

E' lasciato al loro prudente arbitrio di stabilire, all'inizio del lavoro di revisione delle prove, i criteri per la ripartizione di tali punti tra le prove scritte, le orali ed i titoli dei candidati. Ciascuna Commissione, poi, verificata la integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre, segnando sopra ogni lavoro e sulla busta che racchiude il nome dell'autore uno stesso numero di riconoscimento. Compiuto l'esame di tutti i lavori e notativi i voti rispettivamente assegnati, apre le buste contenenti i nomi dei candidati.

I candidati, che non raggiungano almeno i sei decimi dei voti assegnati per la prova scritta o grafica, non sono ammessi a proseguire l'esame. Quelli ammessi sono chiamati alla prova orale, a turno, mediante avviso diretto.

Art. 20.

I titoli sono valutati prima delle prove orali, limitatamente ai concorrenti che vi siano stati ammessi.

Per la valutazione del servizio prestato dal maestro si terrà presente la disposizione del 1° comma dell'art. 283 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, con particolare riguardo ai servizi resi nelle classi integrative di avviamento professionale e nelle scuole di avviamento al lavoro.

Art. 21.

Terminate le prove orali, ciascuna Commissione esaminatrice formerà l'elenco, per ordine di merito, dei maestri dichiarati idonei.

Per essere dichiarato idoneo bisogna aver conseguita la votazione complessiva di punti 70 su 100.

Le relazioni e gli atti delle Commissioni devono riportare l'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il decreto Ministeriale di approvazione costituisce provvedimento definitivo. Esso, insieme con le relazioni delle Commissioni e gli elenchi degli idonei, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 20 marzo 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(2218)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. P-157.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bezzulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Pezzulich, figlio del fu Giovanni e di Maria Pelli, nato a Pola il 19 gennaio 1894, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pezzoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Bacich fu Giovanni e di Antonia Glavich, nata a Pola il 26 marzo 1892, ed al figlio Luigi, nato a Pola il 25 gennaio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1111)

N. D-77.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dobrovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-lege deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dobrovich Gregorio, figlio di Giuseppe e di Eufemia Lorenzin, nato a Gallesano il 27 giugno 1896, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Debrevi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Angela Tarticchio di Pasquale e di Maria Tesser, nata a Gallesano il 25 ottobre 1897, ed ai figli nati a Gallesano: Solidea, il 21 novembre 1922; Aldo, il 17 giugno 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1112)

N. C-180.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuglianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cuglianich Antonio, figlio del fu Andrea e della fu Muscardin Domenica, nato a San Giovanni di Cherso il 6 febbraio 1868, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a San Giovanni di Cherso dalla or defunta Muscardin Domenica: Giuseppe, il 19 luglio 1907; Andrea, il 27 agosto 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1113)

N. C-179.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuglianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cuglianich Antonio, figlio del fu Andrea e della fu Maria Dessanti, nato a San Giovanni di Cherso l'8 gennaio 1852, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stefanich Andreane fu Andrea e della fu Cucich Maria, nata a San Martino di Cherso il 18 settembre 1865: ed ai figli nati a San Giovanni di Cherso: Antonio, il 27 agosto 1902; Francesca, il 29 marzo 1893.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1114)

N. C-178.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuglianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva apposita nente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cuglianich Francesco, figlio del fu Anlrea e della fu Dessanti Maria, nato a San Giovanni di Cherso il 1° aprile 1864, è restituito, a tutti gli effetti di egge, nella forma italiana di « Cugliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome ıella forma italiana anzidetta anche alla moglie Laganich Iaria di Stefano e della fu Cherbavich Antonia, nata a San Giovanni di Cherso, il 16 ottobre 1872; ed alla figlia Maria, ıata a San Giovanni l'11 ottobre 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di atuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di ui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(115)

N. C-177.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a utti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conteıute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restiuzione in forma italiana dei cognomi delle ıamiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 he approva le istruzioni per la esecuzione del Regio dereto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuglianich » è di origine itaıana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve iassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositaıente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cuglianich Giovanni, figlio del fu Anonio e della Cucich Maria, nato ad Aquilonia di Cherso il 4 maggio 1906, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nelı forma italiana di « Cugliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome ella forma italiana anzidetta anche alla moglie Scaramuch Antonia fu Giovanni e di Cessarich Andreana, nata a osnati il 28 gennaio 1907; ed alla figlia nata ad Aquilonia i Cherso il 29 aprile 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di atıale residenza, sarà notificato all'interessato a termini delart. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di ui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

116)

N. C-176.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a ıtti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conteıte nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuglianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Cuglianich Maria vedova di Domenico, figlia del fu Marco Camalich e della fu Cucich Maria, nata a Bellei il 19 aprile 1874, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a San Giovanni: Domenico, il 1° gennaio 1903; Rocco, il 21 settembre 1906; Giustina, il 27 marzo 1909; Biagio, il 4 agosto 1913; Caterina, il 3 gennaio 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1117)

N. C-175.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuglianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Cuglianich Maria vedova di Giovanni, figlia del fu Antonio Musich e della fu Maria Crivicich, nata a San Giovanni di Cherso il 4 febbraio 1855, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1118)

N. C-174.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuglianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Cuglianich Maria vedova di Marco, figlia del fu Musich Giovanni e della fu Gaspara Cuglianich, nata a San Giovanni di Cherso il 14 gennaio 1859, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Maria, nata a San Giovanni di Cherso il 29 ottobre 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1119)

N. G-70.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gherbavaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Gherbavaz Eufemia vedova di Bortolo, figlia del fu Domenico Devescovi e della fu Anna Sponzo, nata a Rovigno l'11 marzo 1869 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gherbassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli: Domenico, nato a Rovigno il 23 gennaio 1898; ed Elena-Antonia, nata a Rovigno il 7 luglio 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1120)

N. J-72.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Juranich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Juranich Attilio, figlio del fu Francesco e della Lucia Vizchich, nato a Chersano il 22 ottobre 1903, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giurani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai fratelli nati a Chersano: Giovanni, il 23 ottobre 1907; Giuseppe, il 20 febbraio 1910; Matteo, il 4 giugno 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1128)

N. K-105.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Krizman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Krizman vedova Anna, figlia del fu Antonio Cociancich (Kocjancic) e della fu Domjo Antonia, nata a Villa Decani il 29 dicembre 1857, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crisma ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1129)

N. M-157.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Martich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martich Giuseppe, figlio del fu Giacomo e della fu Cerovac Giustina, nato a Fiume il 4 febbraio 1892, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bacin Maria di Antonio e di Maria Bendoricchio, nata a Dignano il 27 luglio 1898; ed alla figlia Luciana, nata a Pola il 10 dicembre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1130)

N. C-194.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Domenico, figlio del fu Nicolò e della fu Benvin Francesca, nato a Punta Croce il 2 agosto 1866, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati ad Aquilonia dalla or defunta Cucich Domenica: Maria, il 7 dicembre 1905; Domenica, il 6 dicembre 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1311)

N. C-221.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Crusich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Crusich Maria vedova di Domenico, figlia di fu Rodinis Giovanni e della fu Verbora Francesca, nata a Cherso il 25 marzo 1864, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crusi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1132)

N. C-220.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Crusich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crusich Marco, figlio del fu Marco e della fu Tentor Maria, nato a Cherso il 31 luglio 1849, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crusi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Diminich Paola fu Giuseppe e fu Crulich Maria, nata a Cherso il 24 marzo 1857; alla figlia Maria, nata a Cherso il 22 gennaio 1881.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1133)

N. C-216.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crusich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crusich Domenico, figlio del fu Matteo e della Fillinich Francesca, nato a Cherso l'11 ottobre 1874, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crusi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sablich Domenica fu Antonio e fu Bunicich Giovanna, nata a Cherso il 9 febbraio 1876, ed ai figli nati a Cherso: Matteo, il 10 novembre 1905; Stefano, il 7 maggio 1910; Domenico, il 30 agosto 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1134)

N. C-214.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crusich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crusich Antonio, figlio del fu Matteo e della Fillinich Francesca, nato a Cherso il 18 ottobre 1878, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crusi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Duda Maria fu Giovanni e fu Rodinis Antonia, nata a Cherso l'11 ottobre 1883; ed ai figli nati a Cherso: Gloria, il 1° agosto 1909; Guerrino, il 30 aprile 1915; Antonia, il 7 giugno 1920; Maria, il 6 novembre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1135)

N. 11419-18566.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marcello Gasparovich fu Antonio, nato a Selve il 2 giugno 1896 e residente a Trieste, via dei Giustinelli, 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gasparini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marcello Gasparovich è ridotto in « Gasparini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Pasqua Gasparovich nata Bencich fu Pietro, nata il 1° aprile 1900, moglie;
2. Ida di Marcello, nata il 30 agosto 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1462)

N. 11419-18055.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Cesare Gec fu Michele, nato a Trieste il 6 luglio 1901 e residente a Trieste, Gretta Serbatoio, 66, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ghezzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cesare Gec è ridotto in « Ghezzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1463)

N. 11419-2958.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Gherdol fu Michele, nato a Trieste il 22 ottobre 1879 e residente a Trieste, via San Giacomo in Monte, 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gerdolini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gherdol è ridotto in « Gerdolini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Gherdol nata Sedmach fu Martino, nata il 14 marzo 1886, moglie;
2. Eugenio di Giuseppe, nato il 20 marzo 1913, figlio;
3. Regina di Giuseppe, nata il 7 settembre 1914, figlia;
4. Carlo di Giuseppe, nato il 27 agosto 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1464)

N. 11419-11758.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Ghergig fu Giovanni, nato a Trieste l'8 settembre 1880 e residente a Trieste, via Sette Fontane, 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Guercini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Ghergig è ridotto in « Guercini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Ghergig nata Koroschitz fu Maria, nata l'11 dicembre 1880, moglie;
2. Gualtiero di Giovanni, nato il 7 ottobre 1909, figlio;
3. Evelina di Giovanni, nata il 27 gennaio 1911, figlia;
4. Silvano di Giovanni, nato il 17 aprile 1913, figlio;
5. Stellio di Giovanni, nato il 6 ottobre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1465)

N. 11419-13378.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Gherlevig fu Alberto, nato a Gorizia il 18 marzo 1884 e residente a Trieste, via Francesco Cappello, 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gerlini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gherlevig è ridotto in « Gerlini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Irma Gherlevig nata Nanut fu Antonio, nata il 21 agosto 1882, moglie;
2. Ada di Giuseppe, nata il 14 febbraio 1911, figlia;
3. Teresita di Giuseppe, nata il 22 settembre 1917, figlia;
4. Dario di Giuseppe, nato l'11 marzo 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1466)

N. 11419-15484.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Glavinovich fu Matteo, nato a Trieste il 6 marzo 1877 e residente a Trieste, via Donota n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Galvini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Glavinovich è ridotto in « Galvini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luigia Glavinovich nata Calcina fu Giuseppe, nata il 31 maggio 1877, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1467)

N. 11419-18058.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Gojca fu Biagio, nato a Trieste il 2 novembre 1902 e residente a Gropada n. 52, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gozzi »;

Veduta che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Gojca è ridotto in « Gozzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1468)

N. 11419-18059.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Romano Hervato fu Antonio, nato a Pirano il 22 giugno 1899 e residente a Trieste, Trebiciano n. 189, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crovato »;

Veduta che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romano Hervato è ridotto in « Crovato ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Hervato nata Kralj fu Giovanni, nata il 13 giugno 1900, moglie;
2. Pierina di Romano, nata il 18 giugno 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1469)

N. 11419-16311.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda dal sig. Carlo Kleinschuster fu Francesco, nato a Trieste il 31 agosto 1869 e residente a Trieste, via Carlo Ghega n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sutorini »;

Veduta che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Kleinschuster è ridotto in « Sutorini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1476)

N. 11419-18270.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Kocman fu Francesco, nato a Trieste il 31 dicembre 1881 e residente a Trieste, via Coroneo n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cosmini »;

Veduta che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kocman è ridotto in « Cosmini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Genoveffa Kocman nata Paduani di Giuseppe, nata l'11 gennaio 1880, moglie;
2. Giordano di Giuseppe, nato il 6 agosto 1907, figlio;
3. Libera di Giuseppe, nata il 23 novembre 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1477)

N. 11419-16848.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Kraycek di Emanuele, nato a Trieste il 21 giugno 1875 e residente a Trieste, via Galleria n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Croci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Kraycek è ridotto in « Croci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carlo di Carlo, nato il 24 novembre 1908, figlio;
2. Bruno di Carlo, nato il 21 gennaio 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1478)

N. 11419/17885.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giuseppina Kralj di Antonio, nata a Trieste il 2 marzo 1895 e residente a Trieste, viale XX Settembre, n. 86, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giuseppina Kralj è ridotto in « Carli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Adamo di Giuseppina, nato il 16 dicembre 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1479)

N. 11419/7040.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vincenzo Kravos fu Vincenzo, nato a Trieste il 15 luglio 1892 e residente a Trieste, via Nicolò Cigotti n. 75, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carvi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vincenzo Kravos è ridotto in « Carvi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Araxie (Alice) Kravos nata Karahanian fu Isacco, nata il 17 maggio 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1480)

N. 11419/9010.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Lesnak illeg. di Maria, nato a Trieste il 19 novembre 1893 e residente a Trieste, Gretta di Sotto, 143, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lenni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Lesnak è ridotto in « Lenni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Lesnak nata Zilli di Giuseppe, nata il 21 settembre 1893, moglie;
2. Carmen di Francesco, nata il 9 giugno 1921, figlia;
3. Ferruccio di Francesco, nato il 23 dicembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1481)

N. 11419/14675.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Schamanek di Venceslao, nato a Gorizia il 12 ottobre 1897 e residente a Trieste, Rozzol - Villino, 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Samani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Schamanek è ridotto in « Samani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1488)

N. 11419/12188.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Argeo Scharl di Francesco, nato a Pola il 19 ottobre 1906 e residente a Trieste, via Benedetto Marcello, 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sarli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Argeo Scharl è ridotto in « Sarli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1489)

N. 11419/18036.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Malabotich di Giuseppe, nato a Trieste il 16 novembre 1900 e residente a Trieste, via Paolo Diacono n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Malabotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Malabotich è ridotto in « Malabotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Erminia Malabotich nata Sambo di Giovanni, nata il 17 ottobre 1901, moglie;
2. Giorgio di Giuseppe, nato il 24 settembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1482)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli di anzianità del Real corpo del Genio civile.

Ai fini e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si comunica che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del Real corpo del Genio civile per l'anno 1929-VII.

(2225)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 97.

Media dei cambi e delle rendite

del 29 aprile 1929 - Anno VII

Francia	74.56	Belgrado	33.60
Svizzera	367.37	Budapest (Pengo)	3.325
Londra	92.564	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.671	Norvegia	5.092
Spagna	276.25	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.65	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.512	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna ((Schillinge)	2.683	Danimarca	5.09
Praga	56.65		
Romania	11.33	Rendita 3.50 %	69.75
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50% (1902)	64.775
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	43.50
New York	19.077	Consolidato 5 %	79.70
Dollaro Canadese	18.85	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.225
Oro	368.10		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrrimento di ricevute.

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 324.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. X — Data: 14 maggio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: dott. Antonio Miserocchi fu Sebastiano, domic. a Forlì — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 70 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. X n. 3961 — Data: 16 gennaio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Sciutto Adele fu Francesco, domic. a Marsano comune di Torriglia — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 - Rendita: L. 350 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 13 aprile 1929 - Anno VII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1734)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di rendita consolidato 3.50 % (1906).

(3a *pubblicazione*). Avviso n. 314.

Con domanda del 4 marzo 1929 la signora Prandi Maria fu Francesco, nubile, domiciliata a Torino, in via Nizza n. 11, ha prodotto a questa Amministrazione, pel tramite di quella Regia intendenza di finanza, il certificato consolidato 3.50 (906) n. 571.156 della rendita di L. 1190 a lei intestato, chiedendo il tramutamento al portatore della rendita stessa in base a suo consenso prestato con dichiarazione sottoscritta in data 4 marzo 1929 presso la predetta Intendenza.

Detto certificato reca a tergo della prima facciata una dichiarazione di cessione sottoscritta dalla nominata titolare a firma autenticata in data 17 febbraio 1926 dal not. Guido Vallauri di Torino, la quale dichiarazione, però, è nel suo testo integralmente annullata con tratti di penna, in modo da non esservi più leggibili le generalità del cessionario della rendita.

Nel rendere di pubblica ragione tale circostanza, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano notificate a questa Direzione generale regolari opposizioni, verrà dato corso alla domanda di tramutamento, con la consegna alla predetta richiedente dei nuovi titoli al portatore.

Roma, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1175)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso concernente la 31a estrazione delle obbligazioni « Risanamento città di Napoli ».

Si notifica che nel giorno di sabato 18 maggio 1929, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 31a estrazione delle obbligazioni (3a, 4a, 7a e 8a serie) create in dipendenza della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, serie 3a, pel risanamento della città di Napoli.

Per ciascuna delle dette serie saranno estratti i quantitativi di obbligazioni stabiliti dalle relative tabelle di ammortamento, stampate a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2217)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 40).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro quinquennale 14ª emissione stampigliato	463	Cap. 10,000 —	Pierotti *Rosa* fu Emilio, minore sotto la tutela di Cappelli Carlo.	Pierotti *Maria-Annunziata-Rosa* fu Emilio, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro novennale 3ª serie	940	» 4,000 —	Ceccarelli *Carmen* fu Pietro, minore sotto la tutela di Rocca Guglielmo fu Angelo.	Ceccarelli *Aurelia-Carmen-Letizia* fu Pietro, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro novennale 2ª serie	1114	» 1,000 —		
Cons. 5 %	265992	400 —	Amendola *Anna* fu Antonio, minore sotto la tutela di Fusco Francesco fu Aniello, domiciliato a Secondigliano (Napoli).	Amendola *Maria* fu Antonio, minore ecc. come contro.
3.50 %	373349	511 —	Onorato *Antonino* fu Francesco, dom. a Napoli nella 1ª rendita, e dom. a Crispano (Napoli) nella 2ª rendita; con usuf. vital. a Cerasuolo Antonietta fu Nicola, ved. di Luigi Onorato.	Onorato *Antonio* fu Francesco, dom. come contro e con usuf. vital. come contro.
»	605453	336 —		
Cons. 5 %	389277	5,000 —	Beccagutti *Angelina* fu *Francesco*, minore sotto la p. p. della madre Zuelli Erminia fu Omobono, ved. Beccagutti, dom. a Breno (Brescia).	Beccagutti *Angela-Catterina* fu *Bartolo-Giovanni-Francesco*, minore ecc. come contro.
»	199147	540 —	*Cerretta* Rosa di Michele, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Forenza (Potenza).	*Cerreta* Rosa di Michele, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 14ª emissione	587	Cap. 33,400 —	Todeschini *Maria*, Francesco ed Elisabetta fu Giuseppe, minori sotto la tutela di Todeschini Antonio.	Todeschini *Anna-Maria*, Francesco ed Elisabetta fu Giuseppe, minori ecc. come contro.
3.50 %	198383	315 —	Uberti Federica fu Bernardino, moglie di *Torello* Federico, dom. a Croce-Mosso (Novara)	Uberti Federica fu Bernardino, moglie di *Torelli* Federico, dom. come contro.
»	67374	7 —	*Torello* Giacomo fu Giovanni-Battista, dom. in Croce-Mosso (Novara).	*Torelli* Giacomo fu Giovanni-Battista, dom. come contro.
Cons. 5 %	432431	2,000 —	Toscano Neri Giuseppe, dom. ad Augusta (Siracusa).	Toscano Neri Giuseppe *fu Domenico*, dom. come contro.
»	164616	80 —	Verlengia Simone di Giuseppe, dom. a Lama dei Peligni (Chieti).	Verlengia Simone di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 aprile 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2161)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato G. C.